PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Relazione, discussione e adozione del progetto di legge sull'avanzamento ai gradi superiori militari — Presentazione di un progetto di legge per una proroga di termine pel prestito obbligatorio — Specchio dei versamenti dell'imprestito forzato sino al 31 ottobre 1848 — Presentazione di un progetto di legge concernente il soprassoldo annesso alla medaglia al valore militare — Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni al R. Decreto 7 settembre 1848 portante creazione di rendita di L. 2,500/m. — Dichiarazione di parecchi deputati riguardo alle leggi promulgate in virtù dei poteri straordinari dati al Governo — Adozione del succennato progetto di legge di finanze.

La seduta è aperta all'ora 1 1/2 pomeridiana.

ARNULFO segretario legge il verbale della tornata precedente, che è approvato.

COTTIN segretario legge un sunto delle petizioni indirizzate alla Camera.

N.º 428. C. Bousquet, savoiardo, abitante in Torino, rappresenta diversi abusi riguardanti i diritti casuali che riscuotono i parroci in questa città, e l'eccedenza di alcuni articoli della relativa tariffa fatta dall'autorità ecclesiastica, e propone che tale tariffa sia riformata dall'autorità medesima a richiesta del governo, o del governo d'accordo con quella per esser quindi convertita in legge.

N.º 429. Il luogotenente Leger, applicato allo stato maggiore della piazza di Novi, espone che, mentre era officiale contabile nel collegio di Racconigi dal 1845 al 1847, ebbe ad esser leso nei suoi diritti per impedimento all'esercizio delle sue funzioni, e per mali trattamenti. Avendo ricorso inutilmente a diversi dicasteri ed uffizi per riparazione, chiede alla Camera di farsi comunicare dal Ministero di guerra i suoi memoriali, e far provvedere a termini del regolamento.

N.º 450. Anna Botto moglie del soldato della classe 1815, Gerolamo Rosiglia, attualmente sotto le regie bandiere, trovandosi abbandonata con 5 ragazzi, senza parenti, senza mezzi di sussistenza, inabile al lavoro per malattia, dopo aver inutilmente ricorso al ministro della guerra per vedersi restituito il marito, si rivolge, cogli opportuni documenti, ai rappresentanti della nazione.

N.º 431. Giovanni Antonio Morizio, invalido giubilato, di anni 74, con famiglia misera, priva di tutto, incapace al lavoro per l'età e malattia, ricorre per un soccorso caritatevole.

CABONI presta il giuramento.

SINEO. Gli uffizi, almeno cinque di essi, si sono occupati della proposizione che era stata presentata ieri dal sig. ministro degl'interni, nominarono i loro commissari a termini del regolamento, che richiede cinque deputati, pembè la Commissione possa costituirsi e deliberare.

Proporrei che il sig. presidente richiedesse i commissari nominati di riunirsi immediatamente, mentre la Camera continua le sue deliberazioni, e considerasse come urgente questa legge, come ci fece ieri considerare il sig. ministro degli interni.

IL PRESIDENTE. Se la Camera credesse di aderire alle istanze....

VALERIO. La legge è di tanta importanza che esige ogni nostra premura; ella è una legge da cui possono derivare troppo gravi conseguenze al paese.

IL PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Sineo.

(Non è appoggiata).

Sottopongo alla Camera se voglia udire la relazione sul progetto di legge relativo all'avanzamento militare.

VALERIO. Se non m'inganno, parmi che ieri si fosse deciso che questa legge, siccome quella che poteva dar luogo ad interpellanze sull'esercito, dovesse farsi di preferenza in un comitato segreto, e che questo sia anche il desiderio del signor ministro, a cui annuì anche la Camera.

TL PRESIDENTE. Dopo la relazione, la Camera potrà passare ad altro, se ne fa solo la relazione.

Il relatore ha la parola.

(Gazz. P

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PRO-GETTO DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO AI GRADI SUPERIORI NELL'ESERCITO.

MOFFA DI LISIO relatore sale alla tribuna e legge la relazione sul progetto di legge relativo all'avanzamento ai gradi superiori militari (V. Doc., pag. 179).

LA MARMORA ministro della guerra. Dal canto mio aderisco pienamente alle osservazioni fatte, che sono giustissime, essendosi trasandato di parlare della marina, ed è perciò naturale che sia contemplata nella stessa legge.

VALERIO. Siccome la legge fu già dichiarata d'urgenza, io propongo che la Camera si raccolga tosto negli uffizi, e che fra un'ora si ritorni nel Parlamento in adunanza segreta per deliberarla.

TH. PRESIDENTE. Farò osservare al sig. deputato Valerio che negli uffizi si è già discussa questa legge; adesso la quistione è di stamparla e di distribuirla, ovvero di principiare la discussione generale.

Discussioni

Consulto pertanto la Camera se voglia procedere alla discussione generale.

(La Camera consente).

IL PRESIDENTE. Si procede alla discussione generale. *Voci*. In seduta segreta.

II. PRESIDENTE. Interrogo se questa seduta segreta è stata dimandata.

UN DEPUTATO. La seduta segreta è stata dimandata dal ministro della guerra; la Camera non ha deliberato.

DABORMIDA. Ieri il ministro non chiamò una seduta segreta per questa legge, ma disse che, generalmente parlando, trattandosi di cose di guerra, avrebbe desiderato che si fossero trattate in segreto.

Ora, se qualcheduno dei deputati avesse osservazioni da fare alla legge, e che creda cosa prudente di non parlarne in pubblico, sta bene che si chiami la seduta segreta, altrimenti se non vi sono osservazioni di questa natura, è inutile che si perda il tempo nel chiederla.

IL PRESIDENTE. Consulto adunque la Camera per sapere se voglia che si fissi la seduta segreta, ovvero si passi subito alla discussione generale della legge.

(La Camera passa alla discussione generale).

Il deputato Michelini ha la parola.

Che il grado di colonnello nella marineria non esiste; esiste soltanto nel corpo della marina un capitano di vascello, ed a questo riguardo, pare che una piccola variazione si potrebbe fare alla legge, dove si dice colonnelli e capitani di vascelli.

mangumenta. Pare inutile, questa è una cosa che si sa.

moffa de lesso relatore. Credo anch'io che questo sia inutile, essendosi nella legge detto colonnelli e capitani.

sevo al sig. cav. Michelini che l'indicazione da lui proposta per gli uffiziali della marina, non è punto necessaria all'intelligenza della legge. In essa si parla del grado di capitano: perciò qualunque sia il titolo degli uffiziali suddetti, purchè la loro carica corrisponda al grado di capitano, si applicheranno nel loro avanzamento le norme stabilite nel progetto di legge che discutiamo.

DABORMIDA. La Commissione ha talmente tenuto conto del grado della marina, che nel progetto del Ministero ci erano maggiori e capitani; osservammo che anche nella marina vi sono tanti colonnelli in attività che sono i capitani di fregate; e si è messo nell'articolo dei capitani, i colonnelli esclusivamente: con ciò vuol dire che si è tenuto conto anche di tutti i gradi della marina, per cui vedrete che la legge è abbastanza chiara.

IL PRESIDENTE. Se nessun altro deputato domanda la parola, passerò a leggere l'art. 1.º della legge per cominciare la discussione.

(Legge l'art. 1.º).

Chi domanda la parola su quest'articolo?

COSTA DE BEAUREGARD. Il me semble que les expressions de la Commission laissent des doutes qu'il importe de dissiper. Ces mots: avendo solo riguardo al merito, ecc. ne sont pas assez explicatifs. Il faut que cela soit exprimé d'une manière plus catégorique.

EL PRESIDENTE. Il signor relatore risponderà a questa questione.

MOFFA DI LISIO. Nell'accordare un grado si ha riguardo al solo merito.

FERRARIS. Chiedo di fare un'osservazione.

Mi pare che per dover sempre tener conto dell'anzianità, yenga ad indicarsi che le promozioni devono farsi gradata-

mente, chè altrimenti non sarebbe necessario esprimere la clausola esclusiva dell'anzianità, perciocchè l'anzianità sui soldati è un argomento da proporsi quando si tratta di promuovere un altro. Dunque implicitamente pare argomento a contrariis. Dicendo 'la legge che non si deve tener conto della anzianità, è lo stesso che dire che si debba promuovere gradatamente.

come colui che ha fatto parte della Commissione che si è occupata del progetto di legge, che l'uffizio a cui appartengo, per togliere ogni dubbio, ed affinchè la redazione del primo articolo fosse più chiara, come lo ha desiderato uno dei nostri colleghi, aveva proposto che sul fine dell'articolo e dopo l'espressione dicente: senza alcun riguardo all'anzianità, si aggiungesse anche la frase: nè al grado, perchè allora non si poteva più dubitare che si aveva unicamente di mira il merito reale, senza che la gerarchia militare potesse formare ostacolo alla promozione.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Questo è troppo, sarebbe causa di dissapori.

MOFFA DI LISIO. Sarebbe andare troppo avanti.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Non vi è esempio in alcuna armata.

MOFFA DE LESIO. Si può passare celeremente, cioè si può rimanere poco tempo nei gradi inferiori e poi salire presto ai gradi superiori. Ma saltare dagl'infimi ai primi gradi, questo credo non si trova in nessun esercito del mondo.

FRANZINI. Io osservo che quando ci fosse questa difficoltà, niente osta che nello stesso giorno da capitano si passi maggiore, da maggiore si passi colonnello, da colonnello si passi generale.

PESCATORE. Sono stato prevenuto nelle mie osservazioni a questo riguardo. Ho voluto proporre un emendamento di promuovere anche per fatto ai gradi di uffiziale generale; nè l'uffizio a cui appartengo ha creduto che sarebbe troppo; anzi ha creduto, e, secondo me, con ragione, che nelle circostanze attuali sia necessario che il governo abbia questa facoltà, perchè i gradi superiori sono (come l'uffizio ha creduto) generalmente occupati da gente che forse non conviene alle circostanze attuali. Quindi il governo deve avere la mano liberissima e sciolta per operare una riforma radicale in questa parte: che se mi si si viene a dire che si può nello stesso giorno promuovere uno a più gradi, allora io osservo che si procede non più con verità, ma con finzione: che cosa fa il governo, quando fa percorrere a un uffiziale più gradi in un giorno solo? Lo promuove per salto? È meglio dunque dire schiettamente, se si vuole sì o no concedere questo pieno arbitrio al governo. Io ripeto che nelle circostanze attuali in cui si richiede una riforma radicale negli uffiziali, massime superiori, è indispensabile che il governo non incontri impedimento di sorta alcuna.

MONTEZEMOLO. Due sono gli elementi degli eserciti. Uno è il soldato, l'altro sono i superiori in tutti i gradi loro. Io credo benissimo che la proposta del sig. Pescatore potrebbe giovare nello spirito generale del soldato; ma un esercito non consta di soli soldati. Se noi adottiamo un provvedimento che porti lo scoraggiamento e il malcontento anche nei gradi degli uffiziali, noi male provvediamo. Io credo, che dal momento in cui il provvedimento proposto dal ministro lascia facoltà di provvedere all'esercito uffiziali migliori sia in un modo, sia nell'altro, noi dobbiamo accoglierlo.

FRANZINI. Io osservo d'altronde che il passare da un grado inferiore ad uno superiore di molti gradi, porterebbe sempre l'inconveniente di transitare sull'esperienza a cui sa-

rebbe assoggettato il primo, mentrechè se un tenente, direi, dietro l'opinione può essere condotto a poco a poco a passare colonnello, sarà sempre utile che dietro un'esperienza anche di pochi mesi, anche di pochi giorni, si possa mettere in grado superiore.

STARA. Io non intratterrò la Camera sopra di una materia, che ove si trattasse di formolare una legge, meriterebbe certamente una seria discussione, e converrebbe farla per cose di tanto astratta considerazione che non si potrebbero fare così di leggieri; ma io prego la Camera di ritenere che si tratta di una legge eccezionale e temporaria, resa necessaria dalle circostanze stringentissime in cui ci troviamo.

Le circostanze che spronarono il ministro a proporci questa legge sono tali, che richiedono che sia messa in azione con tutta quella energia e quella attitudine che il Ministero ed il governo regio possono adoperare. E quest'azione è così istantaneamente necessaria che a giudizio mio meriterebbe anche si aggiungesse la clausola dell'ufficio cui appartiene il deputato Bunico, e di dare facoltà al ministro, che possa promuovere anche da un grado minore ad un altro superiore, laddove il Ministero e il governo del re potessero scoprire che uno per avventura, per cause indipendenti dal merito, si trovi in grado minore, ma che sarebbe meritevole d'essere in grado molto superiore.

In quanto poi alla considerazione che non fosse conveniente di mettere una tal quale latitudine, sia per una o più cause riferenti al governo del re, nel promuovere a questo grado superiore, e nel disgustare per avventura quelli che già da qualche tempo coprono gradi superiori, io dico che è impossibile che si verifichi questo, perchè noi dobbiamo credere, e crediamo che tutti quelli che coprono gradi, sono animati da sentimenti degni d'un cittadino generoso, disposti a sacrificare tutto per la patria. E su questo toglie ogni dubbio il risultato già bene impresso nelle menti. Speriamo che non sarà per verificarsi nessun caso di disgusto, ma intanto è bene che il principio in senso astratto sia proclamato con una legge del Parlamento. (Gazz. P.)

MELILANA. Io prendo la parola per appoggiare la proposizione fatta dal deputato Pescatore, e combatto quindi le osservazioni fatte nella contraria sentenza dalli signori Montezemolo e Franzini. Il deputato Montezemolo diceva che questo passaggio repentino da un grado inferiore ad uno superiore potrebbe essere male accolto dal corpo degli uffiziali, quindi parergli convenevole l'attenersi alla proposta del ministro. Io invece osservo che potrà bensì, e certo arrecherà mali umori e dispiaceri in alcuni uffiziali la legge proposta dal Ministero, perchè pone in troppo vicino contrasto gl'individuali interessi. Mi spiego con un esempio. Ove occorra di nominare un maggiore, si supponga vi siano due capitani che abbiano dieci anni di anzianità, e che invece dal ministro venga eletto uno che abbia soli tre anni di grado; il merito di questo potrà essere realmente a quello dei due anziani superiore, ma senza esservi tale distanza di rimarco da costringere i posposti a doverlo confessare o riconoscere: in questo caso non si possono togliere i dissapori, non si può forse togliere alla calunnia una veste per serpeggiare con grave danno del buon accordo che deve regnare fra tutti gli uffiziali. Questo inconveniente invece, non potrà mai avverarsi quando si rinvenga in un capitano, p. es., tale distinto merito da poter esser di sbalzo portato al grado di colonnello: giacchè, giova pur dirlo, le mediocrità possono essere disconosciute, ma il vero e straordinario merito, massime nel tempo di azione e di guerra, sono facilmente da tutti riconosciuti, e perfino da quelli che ne potessero alcun danno personale sofferire. In

qualunque caso il costoro male animo non troverebbe eco presso gli altri commilitoni.

All'osservazione poi del generale Franzini, cioè che convenga una prova di alcuni mesi in ciaschedun grado, nè potersi perciò di salto da un grado ad altro passare senza percorrere e dare prova d'abilità in quello intermedio, io divido pienamente la sua opinione ove si tratti di tempi ordinari e tranquilli. Ma la legge che ci occupa, certo non erro, intendiamo di farla per prepararci e per fare pronta e felice guerra. E questa guerra noi riteniamo debba essere grossa e perciò breve

Ora se vi fossero tali individui che il generale in capo o il ministro della guerra credessero atti ed utili a guidare un reggimento, se loro si dovesse far passare la prova di alcuni mesi per ciaschedun grado, noi giungeremmo alla fine della guerra prima di poterci valere del senno di questi individui privilegiati, che la provvidenza manda sempre ai popoli che si trovano in grandi e solenni cimenti.

Per queste ragioni specialmente io appoggio la proposizione del deputato Pescatore. (Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE. Il deputato Viora ha la parola.

VIORA. Non posso a meno di unirmi alle osservazioni del deputato Montezemolo, e rispondo alle opposte difficoltà in questo senso che la facoltà che riceve il governo di far promozioni per salti, munisce il governo di tutti i mezzi necessari, onde provvedere alle esigenze attuali e onde munirsi di abili capi, e solo si riconosce in ciò che in queste promozioni ci sarebbe una finzione.

Dovendosi fare, per esempio, nello stesso giorno da capitani, maggiori, e da maggiori, colonnelli, si trova una finzione. Generalmente nella legge non si debbe introdurre finzione, salvo che vi sia motivo per farla. Ora avuto riguardo allo spirito dell'esercito quale è, non quale dovrebbe essere, dico, che tale finzione farebbe ottimo senso, ed escluderebbe che si potessero fare promozioni troppo precipitose; epperciò io, per qualificare lo spirito dell'esercito, procedo dal giudizio, che ne fanno quelli che ne sono periti, e non posso quindi a meno che unirmi alle osservazioni del signor deputato Montezemolo.

ERANZINI. Il deputato che ha preceduto l'ultimo, per esprimere la sua opinione, non vuole tenere conto assolutamente dell'esperienza, a cui dovrebbe essere assoggettato. Per es. un tenente può passare ad un grado successivo, per andare colonnello.

Ma io dico: il sig. ministro per quanto antiveggente possa essere, non è nel caso di poter ben conoscere. Questa opinione non è confermata da alcuna esperienza; il ministro che mi ha succeduto, non ha voluto nominare, e giustamente, da colonnello a generale, e da generale di brigata a generale di divisione, senza avere provato almeno per qualche tempo, se l'esperienza lo faceva creder degno. A quali inconvenienti noi non andremmo soggetti, se dopo avere nominato un capitano tenente colonnello, non corrispondesse poi al fine che ne ha avuto il sig. ministro, e dovesse poi restare colonnello in un modo o nell'altro? (Gazz. P.)

DABORMIDA. Osservo che la legge dice senza tener conto dell'anzianità: dunque dice implicitamente che si abbia a tener conto del grado. (Conc. e Risorg.)

MICHELINI G. B. Questa legge presenta un inconveniente grandissimo, ed è quello di concedere soverchia larghezza all'arbitrio del governo: ma questo inconveniente è vinto dai grandi vantaggi della legge medesima. Quindi io darò la mia approvazione alla legge, tanto più che trattasi di legge provvisoria. Ma ad ogni modo non sarei disposto a concedere al

Ministero maggior arbitrio di quello che egli stesso ci domanda. Mi pare che per questo motivo la Camera deve respingere l'emendamento che si vorrebbe introdurre.

Molte voci. Ai voti, ai voti.

HADICE. Mi sembra che la Camera, generalmente parlando, nel conferire i poteri al governo, qualunque questi poteri siano per essere, dovrebbbe sempre andare piuttosto a rilento. Egli è ben vero che il ministro potrebbe in certe circostanze, anzi suppongo in tutte le circostanze, giovarsi della facoltà a lui concessa per promuovere ai gradi superiori coloro che veramente se lo sono meritato; ma chi sa che in qualche circostanza particolare, non a disegno forse, ma accidentalmente, delle promozioni fossero fatte ai gradi superiori di persone le quali forse non lo hanno meritato.

A me pare adunque che la legge dell'anzianità, la quale si oppone di fare le promozioni per salti, sia in questo caso utilissima, perchè salva il governo dal commettere un errore nel promuovere forse una persona che non se lo merita, o che il governo conosce di non meritarlo, a gradi troppo elevati.

D'altronde poi, nel passaggio di gradi subalterni, p. es., di capitano ai gradi superiori, come al grado di generale, io credo che difficilissimamente possa occorrere che un Ministero possa conferire per conoscenza di causa il grado di generale, p. es., ad un capitano. Se queste cose avvengono ciò è per circostanze impensate, per accidenti della guerra, i quali non suppongono mai nè il consenso, nè l'opinione del governo. Io dico adunque che è necessario di non dare al governo la facoltà di fare delle promozioni a salti, e di lasciare al Governo anche la facoltà di poter conoscere se il promosso è veramente capace di passare da un grado all'altro, perchè un'azione brillante sul campo di battaglia, può necessariamente e deve indurre il Governo a premiare colui che l'ha fatta, ma nel medesimo tempo vi sono diverse ricompense: si può dare una ricompensa diversa da quella di una promozione a un grado interamente superiore, perchè il soldato, il capitano, può essere valorosissimo sul campo di battaglia, è nel medesimo tempo forse non è capace di condurre o un battaglione, o un reggimento, o una brigata in una battaglia campale.

In conseguenza, io dico, è meglio che la Camera non proceda tanto sollecitamente dando queste concessioni al Ministero, ma che lasci la legge come è stata, io credo, saviamente definita.

TL PRESIDENTE. Do lettura alla Camera di un sotto-emendamento del deputato Bixio. Rileggerò l'articolo con questo sotto-emendamento:

« Provvisoriamente e finchè sia promulgata una legge definitim sull'avanzamento nell'armata di terra e di mare, il governo ha facoltà di promuovere di grado in grado a quelli di uffiziale, generale e di colonnello, avendo riguardo al solo merito e senza tener conto dell'anzianità. »

FRANZINI. Vi è maggiore spiegazione, ma coincide con quello del ministro.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Comprende tutti i gradi, e bisogna perciò che vi sia una differenza.

BIXIO ritira il suo emendamento.

TIL PRESIDENTE. Se non vi è altro deputato che domandi la parola, metto ai voti il primo articolo emendato dalla Commissione col consenso del ministro della guerra.

PESCATORE. Qualunque sia l'opinione della Camera, io insisto, acciocche si tolga ogni equivoco nelle espressioni, perchè altrimenti in certe occasioni il Ministero dirà che non può promuovere per salto, e negherà con tale ragione di promuovere ad un grado dovuto il merito il più evidente; in altre occasioni il Ministero dirà, che la legge ordinandogli di avere

riguardo al solo merito gli concede illimitata amplissima facoltà, e promuoverà anche per salto un merito molto meno evidente. Se adunque si vuole che le promozioni procedano di grado in grado, si esprima chiaramente, che se non dell'anzianità, sarà tenuto conto del grado.

MOFFA DI LISIO relatore. Mi pare che non possa accadere alcun equivoco, perchè dicendo: senza tener conto dell'anzianità, se si volesse far saltare due gradi, si sarebbe detto senza tener conto nè del grado, nè dell'anzianità.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.º emendato dalla Commissione col consenso del Ministero della guerra.

(È approvato).

La discussione è aperta sull'art. 2.°

FARINA P. In fatto di provvedimenti relativi alla guerra, io confesso che mi fo-a parlare con molta titubanza.

Io non m'intendo di queste cose, tuttavia farò osservare, come la parola alternativamente vincoli le mani soverchiamente al Ministero nel caso che portasse il bisogno di promuovere col merito contemporaneamente buon numero di uffiziali, di capitani, ecc. ad un grado superiore.

Perciò mi pare che sarebbe conveniente di sopprimere la parola alternativamente.

Del resto siccome di queste cose io non m'intendo gran fatto, mi rimetto al parere di quelli tra i nostri colleghi che seguono la carriera militare.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Il caso proposto dall'onorevole preopinante pare che abbia tratto principalmente alle promozioni che si fanno in tempo di guerra, dove
molti individui possono distinguersi per azioni segnalate; ma
a questo caso ha già provveduto il regolamento attuale di
campagna, e vi si provvederà ancor meglio nella legge che mi
propongo di presentare alla Camera entro uno spazio di tempo
molto più breve di quello che è prescritto nel progetto che
ora si sta discutendo.

RADICE. Io vorrei che il sig. ministro avesse la degnazione di spiegare esattamente che cosa intenda dire con quelle parole: metà per anzianità e metà per merito alternativamente.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Con queste parole intesi di stabilire che si debba scegliere a vicenda pelle promozioni degli uffiziali ora tra coloro che sono distinti per meriti ed ora tra quelli che sono più avanzati per anzianità.

Varie voci. Ai voti, ai voti.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 2.º

(È approvato).

Ecco l'articolo 3.º quale fu presentato dalla Commissione, ed accettato dal Ministero:

(Legge l'articolo).

(Gazz. P.)

CAVALLINI. Lo Statuto attribuisce non solo al Ministero ma anche a ciascun deputato la facoltà di proporre qualunque legge, epperciò quella pure di cui si fa cenno nell'art. 3.º aggiunto dalla Commissione; e siccome quest'art. 3.º oltre all'imporre al governo del re un obbligo di soddisfare entro un certo termine, il quale potrà essere o non sufficiente a seconda degli avvenimenti che succederanno, i quali non possiamo prevedere, trovasi concepito in termini tali da far nascere forse il dubbio che tale facoltà sia riservata soltanto allo stesso Ministero; così io proporrei la soppressione dell'articolo suddetto. (Conc.)

FERRARIS. Farei soltanto questa osservazione, che cioè bisognerebbe dire: « presenterà il progetto di legge definitiva » (Rumori dalla destra).

TL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola su questo 3.º art., io lo metto ai voti coll'emendamento proposto

dal sig. Ferraris, secondo il quale si direbbe progetto di legge a vece di legge.

(È approvato).

Ora si passa allo scrutinio segreto su tutta la legge. Si fa l'appello nominale per procedere alla votazione.

REVEL ministro delle finanze. Chiedo la parola.

IL PRESIDENTE. Annunzio alla Camera la presentazione di un progetto di legge per parte del deputato Pescatore.

Il ministro delle finanze ha la parola.

(Gazz, P.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA PROROGA DI TERMINI PEL PRESTITO OB-BLIGATORIO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE sale alla tribuna e legge una relazione ed un progetto di legge portante una proroga di termini pel prestito obbligatorio (V. Doc., pag. 191).

SPECCHIO DEI VERSAMENTI FATTI IN DIPENDENZA DELLA LEGGE SULL'IMPRESTITO FORZATO SINO AL 31 OTTOBRE 1848.

progetto suaccennato). Colgo quest'occasione per esporre alla Camera lo specchio dei versamenti fino a questo giorno fatti dietro la legge dell'imprestito forzato. Il numero dei portatori fu di 36597. La somma del prestito volontario fu di lire 680,995 22. Quella dell'imprestito obbligatorio fu di lire 52,853,009 45. Il rimanente da esigersi ascende a lire 14,547,518 68.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CON-CERNENTE IL SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA ME-DAGLIA AL VALOR MILITARE.

una relazione ed annessovi progetto di legge concernente il soprassoldo assegnato ai militari fregiati della medaglia al valor militare (V. Doc., pag. 195). E dopo la lettura del progetto soggiunge:

Non fa d'uopo che io rappresenti a voi, signori, l'importanza di questa legge per ravvivare lo spirito del soldato. Il dare al soldato 50 fr. è anche già qualche cosa, ma l'addoppiarlo farà molto più sicuramente: d'altronde fatto il calcolo si vede che stando la proporzione tra gli uffiziali e i soldati che hanno meritata la medaglia, non ci sarà gran divario (Segni generali di appprovazione). (Gazz. P.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 7 SETTEMBRE 1848 PORTANTE CREAZIONE DELLA RENDITA DI LIRE 2,500,000.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla legge di finanza relativa alla modificazione del decreto del 7 settembre.

Se nessuno domanda la parola, passerò a leggere l'art. 1.º della legge.

« Art. 1.° Il minimum stabilito dall'art. 12 del decreto reale del 7 settembre p. p. pelle inscrizioni e pelle relative cedole della rendita creata col decreto medesimo, è ridotto dalle lire 10 alle 2 di rendita uguale a quella corrispondente al minimum delle quote pel prestito imposto coll'atro decreto reale dello stesso giorno.»

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo, lo metterò ai voti.

ARNULFO. lo proporrei un emendamento.

THE PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo propone un emendamento in questi termini: di sostituire alle parole uguale a quella corrispondente, le seguenti: collo stesso benefizio concesso al minimum.

Il deputato Arnulfo ha la parola.

ARNULFO. Lo scopo di quest'emendamento, altro non è salvo che assicurare col mezzo della legge lo scopo che la legge medesima si propose, quello cioè di dire esplicitamente in modo non dubbio, che coloro i quali non avranno una rendita di lire 2 potranno godere, e godranno diffatti, de' vantaggi che erano dalla legge assicurati a quelli che godono di una rendita molto più importante.

L'articolo testè messo in discussione, provvede bensì a che si possano assicurare le rendite di minor quota, ma a mio modo di vedere, non dichiara che il vantaggio debba essere anche per queste minori rendite, motivo per cui mi pare, che siccome lo scopo della legge fu nella relazione che la precede ommesso, debbesi, nel miglior modo possibile, riferire nella legge; come ognun conosce, questo è importante ed è l'unico scopo del mio emendamento.

EL MINISTRO DELLE FINANZE. Io non farò opposizione assoluta a questo emendamento, ma dirò solo che mi pare superfluo, perchè l'oblazione per somme minori di 160 lire, se è fatta nel termine utile, è di lire 120, ed è di lire 200 se è fatta dopo la scadenza del termine utile. Nè potevano gli oblatori ottenere direttamente in loro capo una rendita, perchè era stabilito che le rendițe non potevano essere minori ciascuna di lire 10, dal momento che di 10 lire è appunto il minimum della quota per cui un individuo può essere imponibile; la cosa mi pare che venga di per se stessa e di sua natura, e che non abbia d'uopo di essere espressa in aggiunta con quell'emendamento; che propriamente non è necessaria, perchè questa legge non ha altro oggetto che di far facoltà all'amministrazione del debito pubblico di spedire e rilasciare rendite inferiori a lire 10, ma non minori di lire 2; nel limite delle 10 alle 2, sono compresi tutti gli oblatori de' prestiti, poichè non vi può essere prestito per somme minori di lire 40, cioè del mezzo per 100 sul capitale di lire 8,000, che è il minimum del capitale imponibile.

Io adunque non vedo il bisogno di quest'aggiunta, parendomi che la cosa sia abbastanza chiara, talchè se pur si facesse, sarebbe una mera abbondanza.

ARNULFO. Il motivo per cui pare che non sia forse superfluo l'emendamento da me proposto, questo è, che la modificazione introdotta dall'articolo 1.º si riferisce soltanto all'articolo 12 del decreto reale del 7 settembre, e non ad altro articolo del decreto di pari data, il quale stabilisce i vantaggi guarentiti agli oblatori per il prestito. Quindi mediante la disposizione da questo articolo sancita, si possono bensì inscrivere rendite minori di lire 10, ma non vi è una sola espressione che guarentisca a queste eziandio i vantaggi del prestito. Ora importa lo assicurarli anche a coloro che hanno una rendita minore delle lire 10, importa che tutti

sappiano essere assicurati questi vantaggi; epperciò sebbene dall'economia generale della legge se ne possa derivar questa conseguenza, tuttavia, a fine di conseguire più facilmente lo scopo della legge stessa, parmi utile una più esplicata dichiarazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei il signor presidente a rileggere l'emendamento.

IL PRESIDENTE legge l'emendamento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE aggiunge alcune spiegazioni che tendono a chiarire come anche coloro che abbiano rendite minori di lire 10, godono dei benefizi assicurati agli (Gazz. P.)

DICHIARAZIONE DI ALCUNI DEPUTATI RIGUARDO ALLE LEGGI PROMULGATE IN VIRTÙ TERI STRAORDINARI CONFERITI AL GOVERNO.

BUFFA. Prima che si passi ai voti sopra qualsiasi punto di legge che abbia relazione coi decreti emanati nell'intervallo dei due periodi di questa sessione della Camera, io mi credo obbligato di fare semplicemente, per mio discarico, una dichiarazione.

Non ignora la Camera che il di 29 luglio, quando si propose la Legge de' poteri straordinari, non pochi deputati, ed io fui del numero, dichiararono quella legge essere, a loro avviso, incostituzionale, epperò non poter dare intorno ad essa alcun voto. Egli è chiaro che quei deputati, ritenendo come nulla la legge del 29 luglio (1), debbono in diritto tenere come nulle tutte le altre che in virtù di quella furono emanate, e tra le altre anche le leggi finanziarie del settembre. Dichiaro adunque che io accetto queste leggi unicamente come fatti compiuti; e votando sul progetto ministeriale attualmente in discussione, non intendo convalidare nè direttamente, nè indirettamente la legge del 29 luglio, ma solamente contribuire col mio voto a rendere migliori e più conformi alla giustizia e alla utilità pubblica quei fatti compiuti. Desidero che questa dichiarazione sia inserita nel processo verbale.

(Gazz. P. e Conc.)

CAVALLINI, BENZA, GUGLIANETTI, DEPRETIS, MALASPINA, BUNICO, BIANCHI, CORNERO GIU-SEPPE, RUFFINI AGOSTINO, RUFFINI GIOVANNI, FARINA PAOLO, MARTINET, VALERIO, MISCHI, MELLANA, DALMAZZI, CAMBIERI, SCOFFERI, SO-LARI, LANZA protestano di aderire a questa dichiarazione (2).

GUGLIANETTI. Aderisco pienamente alla dichiarazione del sig. Buffa. Aggiungo poi per questa legge speciale, che avendo la Camera col voto di ieri ordinata l'immediata discussione della medesima, senza che nell'uffizio cui appartengo siasi presa ad esame per essersi approvata la conclusione preparatoria della Commissione, io non posso prender parte nè alla discussione nè al voto su questa legge.

SINEO. Domanderei che si rilegga l'emendamento, o direi meglio, l'ordine del giorno che fu votato ieri dalla Camera, perchè la Camera sarà chiamata ad interpretarlo. Io non so precisamente se l'intenzione della Camera fosse che si procedesse in modo straordinario, tralasciando le norme prescritte dal regolamento, oppure se volesse che quelle si osservassero,

cioè che senza tener conto delle conclusioni preparatorie della Commissione, si dovesse bensì entrare nella discussione, ma secondo le forme volute dalla legge. Io dunque pregherei il presidente di dar lettura di quest'ordine del giorno, onde ne siano ponderate e fissate le conseguenze.

IL PRESIDENTE. Comincio a rispondere alla domanda dell'avvocato Sineo: l'ordine del giorno dice che la Camera intende di passare immediatamente alla discussione del progetto di legge presentato dal signor ministro.

SINEO. Se la Camera crede, io direi la mia opinione in quanto al senso di questa decisione, e primieramente dirò che ogni decisione, quando sia suscettibile di doppia significazione, dovrebbe sempre intendersi nel modo più conforme al regolamento. Quando la Commissione proponeva che prima fossero interrogati gli uffizi intorno al merito complessivo della legge nuova e di quella di settembre, la Camera rifiutò questa conclusione e volle che si passasse immediatamente alla discussione. La discussione poteva considerarsi come immediata dacchè toglievasi di mezzo la necessità di rimandare agli uffizi l'esame di tutto il nuovo sistema finanziario. Non posso darmi a credere che, in questo modo, la Camera volesse prescindere dalle forme prescritte dal regolamento; a mio avviso, il regolamento, in questa parte, non contiene che un'applicazione dello Statuto, il quale, come ho già avvertito ieri, vuole assolutamente che ogni legge sia sottoposta alla Camera col preavviso di una Commissione ossia di una Giunta. Senza che vi sia questo preavviso intorno al merito della legge, non si può entrare in discussione.

La Camera non avendo dichiarato esplicitamente ed in modo incontrastabile che essa volesse discostarsi da queste norme che io credo contenersi nello Statuto, e che sono più specialmente prescritte dal regolamento, non avendo dichiarato di volersene scostare, io persisto nel credere che sia stata intenzione della Camera che si passi alla discussione, ma quando si avrà quel preavviso o della stessa o di altra Commissione.

•IL PRESIDENTE. Consulto dunque la Camera per sapere se abbia intenzione di far procedere hic et nunc la discussione (Rumori).

SINEO. lo insisto su quest'osservazione, tanto più che dobbiamo, prima d'ogni altra cosa, osservare lo Statuto, e non conviene neanco di scostarsi dalle forme del regolamento quando non havvi necessità. Il lieve ritardo che verrebbe cagionato dall'osservanza di quelle forme, non potrebbe al certo recare nessun incaglio alle regie finanze, dopochè la Camera dichiarò implicitamente di non volersi occupare del merito delle leggi 7 settembre.

GALVAGNO. Mi pare che colla massima ora citata si verrebbe niente meno che a rinnovare una questione decisa. La Commissione, nel suo rapporto, diceva che si dovesse rimandare questa legge, unitamente a quella del 7 settembre scorso, per essere esaminata dalla Commissione.

Ma avendo invece la Camera destinato di passare immediatamente alla discussione della legge, la Camera ha deciso di non più rimandare questa legge agli uffizi; ma si dice che vi osta lo Statuto; s'io lo credessi, mi guarderei dal parlare in questo senso; ma come mai può ostare lo Statuto, quando pure la Camera ha fatto quanto stava in lei per mantenere queste forme? La legge fu presentata alla Camera, la legge fu mandata agli uffizi, e gli uffizi nominarono la Commissione e il relatore della legge. Io credo che a questo punto era nei diritti della Camera di passare alla discussione. D'altronde, io voglio supporre che, ritornando agli uffizi, la Commissione persistesse ancora nella sua opinione. Dipenderà dunque dalla

⁽¹⁾ La legge fu promulgata il 2 agosto.

⁽²⁾ A questi nomi la Gazzetta Piemontese vi aggiunge quello del deputato Montezemolo, ma dal verbale non risulta.

Commissione il rinnovare una discussione già stata chiusa dalla Camera? Io dico che qui si vuole appunto rinnovare una questione che già fu risolta, una questione che già fu assolutamente decisa (Segni di approvazione al centro ed alla destra).

vient de dire M. Galvagno. Le travail ayant été renvoyé à la Commission, et la Commission l'ayant examiné d'une manière plus ou moins sérieuse, il en résulte que si le rapport de M. Sineo était adopté, l'on viendrait toujours faire les mêmes objections, et il s'en suivrait que la loi ne pourrait jamais être discutée. La Chambre a décidé hier que l'on passerait immédiatement à la discussion. La Commission a fait son travail, maintenant la Chambre est appelée à voter sur les articles.

SINEO. Io ripudio le conseguenze che i preopinanti hanno voluto trarre dalle mie parole, conseguenze affatto incostituzionali, e fortemente mi meraviglio che abbiano potuto venirmi imputate. È assurdo il supporre che una Commissione, dopo una decisione della Camera, voglia riproporre la conclusione che è stata rigettata; osterebbe persino lo Statuto, perchè una proposizione rigettata non si può nella stessa sessione riprodurre. È dunque assurda e sconveniente la conseguenza che si è voluto trarre dalle mie parole. Ingiustamente del pari si è detto che la Commissione non siasi voluta occupare del merito della legge. Questo è erroneo, e debbo anche smentire questa allegazione per l'onore della Commissione di cui sono relatore. La Commissione ha dichiarato unicamente che essa credeva che prima che si facesse il rapporto sul merito speciale di questa legge, si dovessero fare operazioni preliminari; cioè esaminare negli. uffizi il merito complessivo di questa legge e delle altre precedenti. Ciò non vuol dire che non volesse occuparsi del merito di questa legge; anzi è precisamente il contrario, perchè ho fatto risultare dalla relazione stampata e distribuita ai signori deputati, che la Commissione aveva intrapresa scrupolosamente la discussione intorno a questa legge; ma venne questa discussione attraversata da considerazioni che parvero di un ordine superiore; si sospese quindi la discussione sopra il merito, e si portò alla Camera l'opinione della Commissione che, prima che si facesse un rapporto sul merito della nuova proposta del Ministero, la Camera potesse rimandare tutte le leggi agli uffizi. Questa conclusione preparatoria non equivale certamente ad un rifiuto di esaminare: la Commissione conosceva il suo dovere. e non voleva certamente trasandarlo. La Camera deciderà se il modo con cui si vorrebbe intendere la decisione di ieri sia o non sia conforme allo Statuto, sia o non sia conforme al regolamento; ma ciò che non debbo tollerare si è che si supponga che i membri della Commissione, qualora fossero nell'incarico di opinare specificamente sul merito della legge, possano avere in pensiero di riproporre una conclusione che fu rigettata.

Voci. Ai voti! ai voti!

BIANCHI. Faccio osservare che non solo non fu esaminata dalla pluralità degli uffici, ma che parecchi, e fra questi il II, at quale io appartengo, non l'hanno neppure veduta.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

CASSINIS. La Camera ieri ha già preso una decisione sull'emendamento del deputato Stara coll'ordine del giorno, il quale fu adottato dalla Camera. L'emendamento proposto dal deputato Stara portava, se non erro, che si mandasse al relatore di riferire sulla legge, e invece la Camera adottò un sistema opposto, e decise che immediatamente si passasse alla discussione della legge; mi pare che l'ordine del giorno adottato scioglie ogni nuova quistione a questo riguardo e porta la conclusione testè accettata, vale a dire che si debba fin d'ora entrare nella discussione generale della legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Domando la parola sul modo di porre la questione (Rumori al centro).

Ma è singolare che questo centro voglia sempre impedire le discussioni (Nuovi e maggiori rumori).

Mi pare che la questione dovrebbe essere posta in modo alquanto diverso da quello in cui essa viene formolata dal signor presidente. Forse converrebbe di esaminare non solo ciò che la Camera ha deliberato ieri, ma piuttosto quale sia la via per cui essa intende di procedere oggi. Quando si tratta di materie finanziarie, non conviene di procedere a passo di corsa. Bisogna dimostrare al paese che siffatte questioni si discutono con tutta la maturità di cui sono meritevoli. Vi sarà una guarentigia di più in favore della legge che avrete votata, se richiederete prima un rapporto speciale di una vostra Commissione. Mi sembra pertanto che la questione si potrebbe porre in questi termini:

« Se la Camera crede che si debba procedere alla discussione immediatamente senza il preavviso della Commissione. »

IL PRESIDENTE. Io non posso porla ai voti che in questi termini; chi intende che si debba procedere alla discussione immediata voglia levarsi in piedi.

(La Camera decide di passare alla discussione immediata).
(Gazz. P.)

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL DECRETO 7 SETTEMBRE 1848.

FERRARIS. Credo di dovere sottoporre un mio dubbio alla decisione della Camera.

L'art. 1 della proposta legge risguarda unicamente il principio generale, che cioè il *minimum* delle rendite sul debito pubblico, il quale era stato fissato in lire 10, sia ridotto a sole lire 2, precisamente in contemplazione dei casi previsti dagli art. 12 e 13 dello stesso decreto.

Ma qualora venisse votato l'emendamento Arnulfo, sorgerebbe il dubbio, se eziandio colui il quale non farebbe che lo sborso di lire 40, e per conseguenza non avesse diritto che alla rendita di lire 2, non ostante che avesse fatta la dichiarazione dopo il termine stabilito, giusta l'art. 7, avesse diritto a quei vantaggi che la legge assicura ai più diligenti. Mi pare perciò conveniente che l'articolo di legge venga conservato tal quale come venne proposto, se non che l'emendamento Arnulfo, che tende a rimuovere ogni dubbio, potrà aver luogo in linea separata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare questa modificazione, ma ripeto che non la credo necessaria, poichè quando si confrontino le leggi, si vedrà chiaramente che i contribuenti per somme inferiori di lire 160 (se si tratta di quelli che hanno contribuito nel termine utile per godere del favore) non avrebbero potuto godere individualmente del benefizio di ottenere il sei ed il quattro per cento sulle somme offerte, se non si fossero uniti parecchi insieme per metterle in capo di un solo: ora si toglie l'opposizione che nasceva dallo avere individualmente una cedola propria, col dare la facoltà di ridurre la somma al limite minimo per cui si debbe contribuire, cioè a lire 40: chi avrà contribuito lire 40 dopo la scadenza del termine utile avrà lire 2 di rendita, chi avrà contribuito per lire 40 prima di detta scadenza avrà lire 3 di rendita.

ARNULFO. Dietro le spiegazioni date dal signor ministro delle finanze, io ritiro il mio emendamento (Segni d'approvazione).

MARTINET. Je respecte les décisions de la Chambre, mais, comme je partage les opinions qui viennent d'être exprimées par M. Guglianetti et quelques autres de mes collègues, je déclare que je m'abstiens de prendre part à la discussion comme je m'abstiendrai de voter.

IL PRESIDENTE legge, quindi mette l'uno dopo l'altro ai voti i singoli articoli della legge in discussione (V. Doc., pag. 154).

(Adottati l'uno dopo l'altro gli articoli, si passa poi allo squittinio segreto sul complesso della legge).

BIANCHI, CARQUET, CHENAL, DEGIORGI, DE-PRETIS, GUGLIANETTI, LOUARAZ, MARTINET, VAL-VASSORI, man mano che sono chiamati, dichiarano di volersi astenere dal voto. IL PRESIDENTE fa conoscere il seguente risultato della votazione:

Votanti .		113	
Maggioranza .		57	
Voti favorevoli			100
Contrari .			13

(La Camera adotta).

Dà quindi lettura, per consentimento degli uffizi, d'una proposta del deputato Pescatore per una Commissione permanente di legislazione da nominarsi nel seno della Camera (V. Doc., pag. 198).

La seduta è levata alle ore 5.

(Gazz. P.

Ordine del giorno pel 2 novembre, all' 1 pom.:

Sviluppo di proposizioni di deputati.

TORNATA DEL 2 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DI VINCENZO GIOBERTI PRESIDENTE

SOMMARIO. Presentazione di un progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza e per disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, in surrogazione di quello presentato nell'adunanza del 30 ottobre — Interpellanze del deputato Gioia sulle condizioni del Ducato di Piacenza, e circa l'eseguimento della convenzione Bricherasio per parte del Governo militare austriaco — Si adotta la formazione di una Commissione per ricevere alcune comunicazioni del Ministero — Incidente sulla convenienza e sul modo di vincolare questa Commissione al segreto — Interpellanza del deputato Montezemolo sulla notizia sparsa d'una nuova mediazione offerta dalla Dieta di Francoforte — Sviluppo e presa in considerazione della proposta Albini per la cessazione dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re — Sviluppo della proposta del deputato Stara per provvedimenti sulle risaie del Vercellese — Parole del deputato Buffa intorno all'assentarsi dei deputati dall'adunanza — Appello nominale.

La seduta è aperta all' 1 1/2 pom.

ARNULFO segretario legge il verbale della tornata precedente.

(È approvato).

D'ORIA presta il giuramento.

(Gazz. P.)

NUOVO PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDI-MENTI DI PUBBLICA SICUREZZA E PER DISPO-SIZIONI DI BENEFICENZA VERSO GLI EMIGRATI.

PINELLI ministro dell'interno sale alla tribuna e legge una relazione con cui presenta un nuovo progetto di legge portante prevvedimenti di pubblica sicurezza e disposizioni di beneficenza verso gli emigrati, in sostituzione di quello presentato nell'adunanza del 30 ottobre (V. Doc., pag. 181); e dopo la lettura di quello soggiunge: prego la Camera di prendere in considerazione questa legge, che è di somma importanza. Dagli avvisi che ho ricevuto, mi venne riconosciuto che fra gli arrestati e feriti in Genova, vi hanno alcuni i quali sono forzati liberati dall'ergastolo di Mantova, come pure vi sono fra queste persone moltissime che non sono per nulla stimolati da cause politiche; nè è menomamente per amore dell'indipendenza italiana che qui venivano a trattenersi, sono propriamente la schiuma della canaglia di Milano, trecconi, ladri, tagliaborse ed altri simili.

Voi vedete adunque quanto sia necessario di poter provvedere a questi bisogni, onde più non si turbi la tranquillità non solamente di Genova, ma anche delle altre provincie.

Il ricovero di mendicità che venne con tanta carità cittadina stabilito in questa capitale, faceva pure le sue lagnanze perchè in oggi manchi l'opportunità di inviare gli oziosi e vagabondi al Ricovero. Questo ricovero stesso si trova ridotto